

Modifiche al Regolamento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione

REGOLAMENTO delle VISITE GUIDATE e dei VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1 - Definizioni e Finalità (invariato)

Art. 2 - Tipologia dei viaggi (invariato)

Art. 3 - Destinazione

1. Le destinazioni devono essere scelte secondo criteri di coerenza rispetto ai percorsi curriculari ed alle finalità didattico-educative, prevedendo tempi distesi ed il contenimento massimo dei costi, evitando, per quanto possibile, i periodi di alta stagione.
2. Nel considerare le mete per le diverse tipologie dei viaggi vanno esclusi i luoghi che possano essere considerati maggiormente a rischio per l'incolumità dei partecipanti.

Art. 4 - Periodo e Durata

1. Si indicano i seguenti criteri di durata delle iniziative:
 - Visite guidate (Art. 1 comma 1):
 - a) Per le classi del biennio: massimo 3 giorni/iniziativa senza pernottamento;
 - b) Per le classi del triennio: massimo 2 giorni/iniziativa senza pernottamento; (Il numero dei giorni/iniziativa va inteso complessivamente nell'arco dell'anno scolastico).Per le visite guidate è sempre escluso il pernottamento sia per ragioni di sicurezza, che per tutela della salute degli studenti, in relazione alle esigenze legate alla loro età.
 - Viaggi d'istruzione (Art.1 comma 2): invariato
2. (invariato)
3. (invariato)

Art. 5 - Accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere docenti appartenenti ai Consigli di Classe delle classi coinvolte nell'iniziativa e preferibilmente di materie attinenti alle finalità programmate.
2. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 107/2015 in merito al riconoscimento dell'organico dell'autonomia, il Dirigente Scolastico può eccezionalmente nominare quale docente accompagnatore anche un docente non appartenente al medesimo Consiglio di Classe, che comunque abbia una conoscenza della stessa, in particolare per aver svolto con la medesima classe progetti o attività di potenziamento. In ogni caso, deve essere garantita la presenza di almeno un docente appartenente al Consiglio di Classe in questione.
3. (invariato)
4. (invariato)
5. (invariato)
6. (invariato)
7. (invariato)

Art. 6 - Mezzi di trasporto (invariato)

Art. 7 - Organi competenti (invariato)

Art. 8 - Programmazione e organizzazione (invariato)

Art. 9 - Limiti di partecipazione

1. Lo svolgimento delle visite guidate, e comunque di tutte le uscite di durata inferiore alla giornata, è subordinato alla partecipazione di almeno il 90% degli alunni di ciascuna singola classe partecipante.
2. Lo svolgimento dei viaggi di istruzione, degli stages e comunque di tutte le uscite di più giorni, è subordinato alla partecipazione di almeno il 75% degli alunni di ciascuna singola classe partecipante.
3. La percentuale del 75% di cui al precedente comma 2 di questo articolo va calcolata sul numero di allievi frequentanti, togliendo:
 - a) gli eventuali allievi che siano stati esclusi dalla partecipazione per motivi disciplinari;
 - b) gli eventuali allievi che siano impossibilitati a partecipare per motivi di salute, familiari o culturali.
4. Ai viaggi connessi ad attività sportive possono partecipare – a seconda delle tipologie delle manifestazioni – anche piccoli gruppi di allievi di diverse classi, senza tenere conto dei limiti percentuali di cui ai commi precedenti. Il presente comma si applica anche nel caso di viaggi connessi ad attività artistiche, culturali e simili.

Art. 10 - Condizioni di partecipazione

1. (invariato)
2. Gli alunni possono partecipare a viaggi e visite guidate solo con l'autorizzazione scritta dei genitori esercenti la potestà genitoriale/tutori/affidatari; nel caso in cui siano già maggiorenni i genitori/tutori/affidatari sottoscrivono l'apposito modello per conoscenza.
3. (invariato)
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a totale carico degli allievi (salva la possibilità dell'eventuale ricorso al fondo di solidarietà dell'istituto, ove istituito e capiente) e la quota di partecipazione dovrà essere versata secondo le modalità indicate dall'Istituto (entro la data e secondo le modalità stabilite dall'Istituto dalla procedura in vigore e comunicate con apposita nota) a cura dei singoli alunni. Il docente responsabile dovrà, successivamente ma sempre entro la data stabilita, raccogliere le ricevute di versamento.
5. (invariato)
6. (invariato)
7. (invariato)

2. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (invariato)

Art. 12 (invariato)

Art. 13 (invariato)

Riferimenti normativi (invariato)

[Proposto dal Collegio dei docenti in data 04.10.2017]

[Approvato, con modifiche, dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2017]

[Proposto dal Collegio dei docenti in data 16.10.2019]